



Tribunale di Como
Sezione Fallimentare Ufficio di Como

Il Giudice,

all'esito dell'udienza del 17.3.2021;

vista la proposta di Riccardo Gorla (C.F. GRLRCR68M03C933A), di accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 della L. 3/2012;

considerato che l'organismo di composizione delle crisi ha trasmesso l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

visto il decreto emesso in data 26.1.2021 con cui, rilevata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7 – 9 l. 3/12, è stata fissata l'udienza ex art. 10 l. 3/12, e che dello stesso è stata data successiva comunicazione, unitamente al ricorso, all'ulteriore documentazione integrativa depositata a seguito della richiesta di chiarimenti del Giudice ed alla Relazione attestativa, a tutti i creditori a cura dell'O.C.C., con contestuale invito ad esprimere il proprio consenso sulla proposta entro il termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza;

il rilevato che la proposta prevede il pagamento dei creditori attraverso l'apporto di finanza esterna per l'importo di euro 90.000,00 con pagamento integrale dei creditori prededucibili ed il pagamento nella misura dell'11 % di quelli chirografari, tra cui sono annoverati anche i crediti privilegiati degradati;

considerato che nel corso dell'udienza del 17.3.2021 l'Organismo di Composizione delle Crisi ha dato atto della comunicazione della proposta e della fissazione della suddetta udienza ai creditori ai fini dell'espressione del diritto di voto;



rilevato come, entro il termine di legge, sia stato espresso il voto favorevole alla proposta presentata da nominali crediti per € 751.786,28 a fronte di crediti ammessi al voto per nominali € 856.404,74 pari al 87,78% e che pertanto risulta superata la soglia del 60% necessaria all'approvazione, come da prospetto allegato dal professionista dell'O.C.C.;

considerato che nell'istituto in esame il giudizio di convenienza è riservato alla massa dei creditori concorsuali, che sono chiamati ad esprimersi sulla proposta con l'eventuale approvazione, nonché al singolo creditore concorsuale che abbia dissentito in sede di votazione, cui deve ritenersi sia riservato lo strumento della contestazione della proposta;

rilevato che è stata trasmessa a tutti i creditori la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11 comma 2, l. 3/2012 con la proposta di accordo e che nei dieci giorni successivi sono pervenute osservazioni da parte dei creditore INPS sede Casarano;

rilevato che la fattibilità del piano è desumibile dalla coerenza dei suoi contenuti concreti ed è attestata dalla relazione definitiva dell'OCC, da considerarsi analitica, esaustiva e coerente in considerazione del compito affidato dalla legge all'OCC che è quello di attestare, sotto la propria responsabilità, anzitutto l'esistenza e consistenza dei beni sui quali si impernia il piano sottostante agli accordi, in secondo luogo l'attuabilità degli accordi, intesa come idoneità degli stessi a consentire il soddisfacimento dei creditori concorsuali come da proposta;

considerato che l'organismo di composizione delle crisi, ha trasmesso l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

P. Q. M.

omologa la proposta depositata da Riccardo Gorla (C.F. GRLRCR68M03C933A), di accordo di ristrutturazione dei debiti prevista dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 della L. 3/2012;

dispone che del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Como;



rammenta, ai sensi dell'art. 12 l n.3/2012, che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2; i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C.

Como 2.4.2021

IL GIUDICE
Dott.ssa Annamaria Gigli

